A.S.P. MUZI BETTI
Azienda pubblica di servizi alla persona

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 DEL 02/08/2024

OGGETTO: D.G.R. 465 DEL 22/05/2024 "ACCORDO TARIFFE 2024. DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRAOSPEDALIERA, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI". DETERMINAZIONI

L' anno DUEMILAVENTI QUATTRO il giorno 09 del mese di LUGLIO alle ore 11:00 presso la sede dell'Ente convocato in seguito ad appositi avvisi diramati a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione al quale risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
1-	ANNALISA LELLI	Presidente	X	
2-	GORETTA MORINI	Consigliere (Vice Presidente)	X	
3-	IVANO RAMPI	Consigliere	X	
4-	VITTORIO MASSETTI	Consigliere	X	
5-	SABRINA BALDUCCI	Consigliere	X	

Assiste il Segretario CARLO NICASTRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Ente con inizio dal giorno 02.08.2024 Reg. Pubblicazioni e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Città di Castello, lì 02.08.2024 IL SEGRETARIO

A.S.P. MUZI BETTI
Azienda pubblica di servizi alla persona

DELIBERA N. 18 DEL 02/08/2024

OGGETTO: D.G.R. 465 DEL 22/05/2024 "ACCORDO TARIFFE 2024. DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DI ASSISTENZA TERRITORIALE EXTRAOSPEDALIERA, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI". DETERMINAZIONI

RICHIAMATI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria.." ed in particolare

  a) l'art. 8-ter comma 1 lettera c) in cui è previsto che la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, e il relativo esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sono subordinate ad autorizzazione;

  b) gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater, a cui l'art.15, comma 1 lettera a) della L. n. 118/2022 ha sostituito il comma 7, e 8 –quinquies, cui è stato aggiunto il comma 1-bis dall'art.15, comma 1 lettera b), n.1) della L. n. 118/2022;

- la Legge Regionale n. 11/2015 recante "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" ed in particolare gli artt. 117 "Autorizzazioni sanitarie" e 118 "Accreditamento istituzionale";

- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2023, n. 9 recante "Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie";

- il Regolamento Regionale 26 settembre 2018, n. 10 recante "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" novellato dal R.R. 24 novembre 2023, n. 8 "Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e disciplina della selezione delle strutture private accreditate ai fini della stipula degli accordi contrattuali in attuazione del DM 19/12/2022";

- il Regolamento Regionale n. 2/2022 recante "Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera" e s.m.i. di cui al Regolamento Regionale n. 1/2023 recante "Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti

aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)", al Regolamento Regionale n. 3/2023 recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)"e al Regolamento Regionale n.4/2024 recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631/2022 recante "Accreditamenti istituzionali in sanità. Determinazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268/2022 recante "Accordo per l'adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali" e la Determinazione Direttoriale Regione Umbria n. 3933 del 26.4.2022 "DGR 268/2022. Pubblicazione nel BUR dell'Accordo per l'adeguamento delle tariffe selle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali sottoscritto dalle parti";
- il DPCM 12.1.2017 recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e nello specifico l'art. 30 riferito all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti e l'art. 34 riferito all'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708/2009 recante "Legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni". Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore – tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 409/2023 recante "Piano integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2022-2024 – Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie territoriali";

- il DM Ministero della Salute 19 dicembre 2022 recante "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- il DM Ministero della Salute 26 settembre 2023 recante "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente ""Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. Con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 art. 4 comma 7bis che recita "Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024."

RICHIAMATA

la Delibera del Direttore Generale n. 703 del 20/6/2024 avente ad oggetto "Prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale e di riabilitazione estensiva extraospedaliera ex art. 8 quinquies D.lgs. n. 502/92 anno 2024. Determinazioni"

ATTESO CHE

con la DGRU n. 465 del 22 maggio 2024 recante "Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, residenziali e semi residenziali", è stato:

- approvato lo schema di "Accordo Tariffe 2024. Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, residenziali e semiresidenziali";
- stabilito che le tariffe riportate nell'Allegato all'Accordo si applicano agli accordi contrattuali di cui all'art. 8- quinquies del D.lgs. 502/1992, secondo modalità, criteri e tempi indicati nel medesimo Accordo e nello specifico, che successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, all'esito del procedimento iniziato con la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti aggiuntivi, le Aziende Usl applicano le tariffe previste nell'Accordo imputando gli importi ivi indicati alle prestazioni rese a far data dal giorno in cui la struttura ha inviato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del R.R. n. 2/2022;

- dato atto che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 6 del R.R. 2/2022, le strutture devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti aggiuntivi entro sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, ad eccezione delle strutture per le dipendenze patologiche cui si applica il comma 1-bis dell'art.6;
- preso atto che le tariffe giornaliere per paziente applicabili agli accordi contrattuali (convenzioni) stipulati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali Umbria 1 e Umbria 2 con gli enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera, di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, sono riportate nella Appendice 1, parte essenziale ed integrante del presente Accordo;
- di precisare che le tariffe di cui alla Appendice 1 si applicano come di seguito indicato:
  a. colonne gialle denominate "TARIFFA 2024 dopo firma accordo" (base e massima): le Aziende USL applicano le tariffe ivi indicate alle strutture che hanno ottenuto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti aggiuntivi, imputando le nuove tariffe alle prestazioni rese a far data dal giorno in cui la struttura ha inviato la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del r.r. 2/2022;
  b. colonne celesti denominate "TARIFFA DAL 01/01/2025" (base e massima): le Aziende USL applicano le tariffe ivi indicate imputando le stesse alle prestazioni rese a far data dal giorno 01/01/2025;
  c. colonne verdi denominate "TARIFFA DAL 01/01/2026" (base e massima): le Aziende USL applicano le tariffe ivi indicate imputando le stesse alle prestazioni rese a far data dal giorno 01/01/2026;
- di stabilire che le tariffe possono essere ricomprese tra il limite "base" e il limite "massimo" previa valutazione da parte della Azienda USL dell'eventuale maggior carico assistenziale applicabile al singolo paziente, o a categorie di pazienti abitualmente inseriti presso una determinata struttura. Il maggior carico assistenziale può essere determinato con i sistemi di valutazione attualmente disponibili e già utilizzati. La Regione può ulteriormente specificare criteri per effettuare la valutazione dell'eventuale maggior carico assistenziale e stabilire linee guida per la definizione delle tariffe entro i limiti "base" e "massimo"

DATO ATTO CHE

ai sensi del comma 4-bis dell'art. 6 del R.R. 2/2022, le strutture devono trasmettere le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti aggiuntivi entro sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, ad eccezione delle strutture per le dipendenze patologiche cui si applica il comma 1-bis dell'art.6;

PRESO ATTO

- della Determinazione Direttoriale 14 giugno 2024, n. 6431, pubblicata sul BUR Umbria n. 31 del 26.6.2024, con sui si è dato atto dell'avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale e da parte delle organizzazioni rappresentative a livello regionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie dell'"Accordo Tariffe 2024. Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali" di cui alla DGRU n. 465/2024.

VERIFICATO

- pertanto, che la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti aggiuntivi di cui al R.R. n. 2/2022 dovrà essere presentata entro il termine massimo di 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo Tariffe 2024 approvato con la DGRU n. 465/2024, e quindi entro il 25.08.2024, e che da tale data di presentazione l'Ente potrà applicare le nuove tariffe previste dall'Accordo;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, così formulato: "Favorevole";

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, così formulato: "Favorevole";

CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa

di recepire la DGRU n. 465 del 22/5/2024 "*Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali*" e la Determinazione Direttoriale n. 6431 del 14/6/2024 "D.G.R. n. 465/2024. *Pubblicazione nel BUR dell'Accordo tariffe 2024 sottoscritto dalle parti*", con conseguente adeguamento delle tariffe di degenza delle strutture residenza protetta e comunità alloggio;

di stabilire, in attesa valutazione da parte della Azienda USL dell'eventuale maggior carico assistenziale applicabile al singolo paziente, o a categorie di pazienti abitualmente inseriti presso una determinata struttura, le seguenti nuove tariffe e relative decorrenze:

SERVIZIO	Tariffe Attuali	Dalla data di presentazione della dichiarazione di possesso dei nuovi requisiti aggiuntivi al 31.12.2024	Dal 01.01.2025	Dal 01.01.2026
Residenza Protetta (R3) - Convenzionati	99,45	105,74 52,87 a carico utente (50%) 52,87 a carico ASL (50%)	113,84 56.92 a carico utente (50%) 56.92 a carico ASL (50%)	120,00 60,00 a carico utente (50%) 60,00 a carico ASL (50%)
Residenza Protetta (R3) - Privati	90,00	97,66	105,74	SI RINVIA
Comunità Alloggio (R 5.2)	97,96	112,30 67,38 a carico utente (60%) 44,92 a carico ASL (40%)	120,76 72,46 a carico utente (60%) 48,30 a carico ASL (40%)	126,00 75,60 a carico utente (60%) 50,40 a carico ASL (40%)
Comunità Alloggio (R 5.2) Privati	90.00	97,66	105,74	SI RINVIA

di dare mandato agli Uffici Amministrativi di provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione della presente deliberazione

di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito dell'Ente Sez. "Amministrazione trasparente";

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

Il presente atto è stato letto, confermato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
ANNALISA LELLI
.....

I CONSIGLIERI

1- Morini Goretta ..... 2- Rampi Ivano .....

2- Massetti Vittorio ..... 4- Balducci Sabrina .....

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
.....

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Abrogazione art. 130 Costituzione" .....

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

o - decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, Legge 142/90, modificata ed integrata D. LGS. 18.08.2000, n° 267 art. 134.

o - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° D.LGS. 18 agosto 2000 n.267).

Città di Castello, lì

IL SEGRETARIO

Modificata e/o integrata con Deliberazione n° ..... del .....
Estratto conforme all'originale, per uso amministrativo
IL SEGRETARIO